








Etichettatura delle calzature

Avviso alla Clientela

(Direttiva 94/11/CE e D.M. 11 aprile 1996)

Art. 4 co. 3 Decreto Ministeriale 11 aprile 1996: "nei luoghi di vendita al consumatore deve essere esposto un cartello illustrativo sulla simbologia adottata sull'etichetta"

Materiale	Descrizione	Pittogramma identificativo a livello comunitario
Tomaia	La tomaia è la superficie esterna dell'elemento strutturale attaccato alla suola esterna. Sono esclusi gli accessori (fibbie, occhielli, ecc.) e i rinforzi (bordure, linguette, ecc.).	
Rivestimento della tomaia e suola interna	Si tratta della fodera e del sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura.	
Suola esterna	Si tratta della superficie inferiore della calzatura soggetta ad usura abrasiva e attaccata alla tomaia.	
Cuoio	Termine generale per designare la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere asportati o no.	
Cuoio rivestito	Un prodotto nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm.	
Materie tessili	Materie tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessute.	
Altre materie	Altri materiali non compresi nelle fattispecie precedentemente indicate.	

- L'etichetta deve essere presente su almeno una delle calzature.
- L'etichetta deve contenere informazioni sul materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa per almeno l'80%. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% è opportuno che l'etichetta rechi indicazione sulle due componenti principali.
- L'etichetta può essere stampata, incollata, gofrata o applicata ad un supporto attaccato.
- L'etichetta deve essere visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore.
- Le dimensioni dei simboli devono essere sufficienti a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta.
- L'etichetta non deve indurre in errore il consumatore.
- Possono essere presenti anche altre indicazioni scritte supplementari, in una delle lingue ufficiali della Comunità.